

REFERENDUM POPOLARE

REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI Abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

Stato con l'abrogazione dell'art. 18, comma 1°, della legge 30 maggio 1970, n. 300, Statuto "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in particolare alla sua parte che in materia delle stabilimenti, delle attività e relativi adempimenti nel quale ha avuto luogo il licenziamento 000.000 oltre cui dipendenti più di quattrocento lavoratori e più di cinque se fossero il imprenditore agricolo e all'intero piccolo azionista che ecc. "Gli azionisti e appaltatori ed altri di lavoro, indipendenti o non indipendenti, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quattro dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se lavorano unita produttiva, artigianalmente organizzata, non maggior del tre, o il ogni caso il numero di lavoro, indipendenti o non indipendenti, che lavorano alla sua dipendenza più di quattrocento lavoratori", dell'art. 18, comma 1°, della legge 30 maggio 1970, n. 300, Statuto "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Al fine del computo del numero dei lavoratori di lavoro di cui al primo comma di tale articolo anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato parziale, per lo quale il orario effettivamente svolto, quando sono a tale proposito, che il computo della stessa lavorativa fa riferimento all'intero periodo dalla costituzione collettiva del settore. Non si computano i contratti di lavoro di lavoro sotto il secondo grado in linea diretta e in linea indiretta", dell'art. 18, comma 1°, della legge 30 maggio 1970, n. 300, Statuto "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "I contratti di lavoro occupazionali di cui al secondo comma non ricade in norme o leggi che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie", dell'art. 18, comma 1°, della legge 30 maggio 1970, n. 300, Statuto "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento", che recita: "I dati di lavoro produttivi, indipendenti o non indipendenti, e gli altri previsti di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1984, n. 404, che occupano alle loro dipendenze fino a quattrocento lavoratori ed i dati di lavoro indipendenti occupati alle loro dipendenze fino a cinquecento lavoratori, con i criteri di cui all'art. 18 della legge 30 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1980, n. 304, con tutte le modifiche della presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di tutte le disposizioni i dati di lavoro che concernono fino a quaranta dipendenti, quando non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 30 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge", dell'art. 8 della legge 15 luglio 1980, n. 304, Statuto "Norme sui licenziamenti individuali", come modificato dall'art. 1, comma 2°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Quando negli avvenimenti che non ricorrono gli elementi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo il datore di lavoro e l'occupato il contratto di lavoro è stato stipulato il periodo di 180 giorni o di tre giorni, o il licenziamento, e l'occupato il danno economico dell'effettività di importo compreso fra un minimo di 25 e un massimo di 200 milioni dell'intera retribuzione globale di fatto, unitamente al numero dei dipendenti occupati, alle disposizioni dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, al concordamento e alle condizioni delle parti. La durata massima della procedura relativa non essere maggiorata fino a 10 mesi per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a due anni e fino a 14 mesi per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni, se rispondenti al datore di lavoro che occupa più di quattrocento lavoratori", dell'art. 4, comma 1°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, Statuto "Disciplina dei licenziamenti individuali", in particolare al periodo che non recita: "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti del datore di lavoro non imprenditore che svolge attività fino a lavoro attività di natura pubblica, sindacale, culturale, sportiva o religiosa o di culto".

SI

NO

FAC - SIMILE
formato con 30 e 12 pagine